



REGOLAMENTO GIUDICI DI EQUITAZIONE 2008

L'iter formativo di un Giudice di Equitazione avviene secondo i seguenti livelli:

Età minima 25 anni:

- a) Aspiranti Candidati**
- b) Candidati Giudici**
- c) Giudici Nazionali**



Art. 1 - LIMITI D'ETA'

Per tutte le discipline olimpiche, e per i Giudici delle categorie di Equitazione, l'età minima come per gli Ufficiali di Gara è fissata in anni 25, quella massima in anni 75.

Non sono previsti limiti di età per la nomina a Referente Regionale; tali nomine hanno comunque validità annuale e devono quindi essere, nell'eventualità, riconfermate.

Art. 2 - DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI DI EQUITAZIONE

Tutti i componenti del settore Giudici di Equitazione devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di Gara, spirito di collaborazione e sono tutelati dalla Federazione stessa.

I Giudici di Equitazione devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

Allorché un Giudice accetti un invito per giudicare in qualunque concorso, dovrà comunicare tempestivamente al Comitato Organizzatore, se è proprietario, anche parzialmente, di un cavallo iscritto al concorso, o lo è stato nei sei mesi antecedenti la data del concorso, ovvero ne è stato l'addestratore.

Parimenti, un Giudice non potrà giudicare:

1. un allievo iscritto in gara, se istruttore;
2. un parente.

Art. 3 - REQUISITI DEI GIUDICI DI EQUITAZIONE

Per accedere all'iter formativo del Giudice di Equitazione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e per meriti sportivi)
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 25 anni;
- f) essere Istruttore Federale **minimo di 2°livello, o 1° livello N.R. e, se di 2°livello/ 1° livello N.R.**, con almeno cinque anni di attività;
- g) essere cavaliere di Salto Ostacoli con 2°grado e/o di Concorso Completo con 2° grado;
- h) essere Giudice di C.C.E. o di Salto Ostacoli in possesso di aut. a montare di 1°grado da almeno 5 anni e comprovata esperienza in materia.
- i) Per i cavalieri, di provata esperienza, dietro domanda e parere C.R. ed a discrezione del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al livello di Giudice Nazionale di Equitazione, previa frequenza di un corso e superamento del relativo esame.

Art. 4 - ASPIRANTE CANDIDATO GIUDICE

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività Giudicante.

Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione al C.R. di appartenenza, per l'iscrizione ad un corso di formazione e, quindi, ad un tirocinio in affiancamento - senza operare ufficialmente -. L'Aspirante Candidato Giudice potrà sostenere l'esame per Candidato Giudice solo su (segnalazione del Referente Regionale e previa) presentazione del documento che attesti l'avvenuta frequenza da 8 a 10 affiancamenti con Giudici Nazionali di Equitazione.

Art. 5 - CANDIDATO GIUDICE



Previo documentazione del possesso dei requisiti potrà presentare domanda al C.R. di appartenenza e, su segnalazione del Referente Regionale chiedere l'ammissione a sostenere gli esami per Giudice di Equitazione.

E' tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento, e deve aver maturato esperienza nello svolgimento di tutte le mansioni attinenti alla funzione Giudicante.

Art. 6 - GIUDICE NAZIONALE

E' tenuto a:

frequentare periodicamente gli stage di aggiornamento;
garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche (documentate).

Art. 7 - GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali di Equitazione che abbiano superato il 75° anno di età. Possono essere nominati dal C.F. o designati dal C.R. quali Referenti Regionali. Possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

Art. 8 - DECADENZA DALLA QUALIFICA

Candidato Giudice:

Un candidato Giudice decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) mancata partecipazione ad almeno 1 stage di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo biennio;
- e) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettata la designazione.

Art. 8 bis - DECADENZA DELLA QUALIFICA

Giudice Nazionale:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata e mancata partecipazione, nel corso di un biennio, ad almeno 1 stage di aggiornamento senza giustificato motivo;
- e) ingiustificata assenza ad una manifestazione, avendone accettata la designazione.

Art. 9 - NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI UN COLLEGIO GIUDICANTE

Il numero minimo dei componenti di un collegio giudicante, nelle categorie valide per la qualifica, non potrà essere inferiore a due, ma potrà aumentare a seconda dell'importanza della manifestazione, delle strutture, degli impianti, del numero dei cavalli iscritti e dell'efficienza del Comitato Organizzatore.

Art. 10 - NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE

I membri del collegio giudicante devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici e dei Candidati Giudici di Equitazione.

Art. 11 - NORME PARTICOLARI DI SETTORE



Per le norme particolari relative alle Categorie di Equitazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nell'apposito regolamento.

METODOLOGIA OPERATIVA

Art. 1) - ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Il docente dei corsi di formazione verifica in via preliminare, all'inizio del corso, il grado di preparazione di ciascun candidato con un colloquio mirato ad accertare il livello di conoscenze teoriche, l'esperienza maturata, le capacità espositive e la disponibilità cercando di individuare le doti caratteriali e comportamentali dello stesso.

Art. 2) - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il corso sarà improntato al conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

1. conoscere il presente Regolamento Federale ;
2. le norme sulle autorizzazioni a montare;
3. conoscere lo Statuto F.I.S.E. e le Norme di attuazione statutarie;
4. maturare un habitus comportamentale consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.;
5. acquisire capacità organizzative, di mediazione, di attitudine al dialogo, di sicurezza, fermezza, equilibrio, prontezza, riflessività e tempestività nella soluzione dei problemi e negli atti decisionali;
6. avviare la disponibilità alla socializzazione ed alla collaborazione con i colleghi.

Art.3) - SCELTA DEI METODI

Premesso che non è utile privilegiare l'aspetto teorico su quello pratico e viceversa, poiché solo l'interazione degli stessi può condurre ad una formazione completa, risulta evidente come le lezioni in aula trovino il loro momento di massima acquisizione ed esplicazione nell'operatività sul campo. La deontologia e l'attitudine ad applicare correttamente le norme regolamentari, ad esempio, non sono conoscenze che si apprendono sui testi federali, ma rappresentano le doti indispensabili da acquisire per la formazione di un giudice di equitazione che valuta con onestà di pensiero, con competenza e prontezza decisionale.

Si tratta di attributi indispensabili per esercitare in modo corretto la funzione di giudice operativo.

A tal fine le esercitazioni pratiche atte a trasformare le nozioni in capacità operativa, consentiranno al docente di verificare, in itinere, il grado di maturazione teorica e pratica del candidato.

Art. 4) - SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI

Presupposti teorici:



i mezzi e gli strumenti costituiscono tutta la gamma delle risorse fisiche e materiali che nell'azione didattica vengono utilizzati allo scopo di rendere più efficace l'apprendimento. La scelta più opportuna deriva dall'analisi degli obiettivi che si intendono perseguire.

Fase operativa:

il materiale didattico è costituito da pubblicazioni, diapositive, DVD, lavagna luminosa, filmati per visionare, commentare e giudicare, e da tutti quei supporti illustrativi atti a favorire e realizzare la comunicazione didattica.

Art. 5) - STRUTTURAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO

Presupposti teorici:

definito il progetto didattico è necessario procedere ad una particolare strutturazione sequenziale. E' utile ricordare che l'organizzazione delle procedure e delle attività poste in essere al fine di conseguire l'obiettivo prefisso, trova l'esatta realizzazione solo se posta in una dimensione temporale che scandisca l'apprendimento.

L'acquisizione di una capacità, di una conoscenza o di una modalità comportamentale è, infatti, sempre preceduta e seguita da varie piccole esperienze di apprendimento.

Fase operativa:

premesso che l'apprendimento è tanto più efficace quanto più viene scandito in fasi crescenti, è facile desumere che il candidato può maturare la sua cognizione solo se il docente saprà condurlo gradualmente all'acquisizione di nozioni, comportamenti e capacità operative secondo uno schema progressivo.

Le lezioni, pertanto, inizialmente brevi e molto discorsive improntate all'insegna del dialogo e del commento, diverranno, in tempi brevi, lo stimolo per esempi pratici, studio di casistiche sulle quali argomentare eventuali decisioni ed interventi.

Lo studio di tali accadimenti, inoltre, sarà utile per valutare le capacità di immediatezza risolutiva del candidato. A ciò si aggiunga una progressiva maturazione comportamentale che sarà positiva nella misura in cui il docente sarà riuscito a fare acquisire al futuro giudice una sempre maggiore abilità nel coordinare, pianificare e risolvere situazioni che richiedono precisione, prontezza, equilibrio e competenza.

Art. 6) - REALIZZAZIONE

Presupposti Teorici:

realizzare l'azione didattica attivando la metodologia programmata, significa applicare correttamente l'insieme integrato di elementi d'insegnamento e di contingenze di apprendimento (contenuti - metodi - sequenze ecc.) già identificati in funzione degli obiettivi prescelti.

Fase operativa:

realizzare la metodologia con la puntuale scansione prevista, richiederà la pratica attuazione di quanto appreso in aula al fine di tradurre in atti comportamentali quanto teoricamente studiato. Accade spesso che l'ufficiale di gara molto preparato sui regolamenti, non riesca in seguito, nell'esercizio delle funzioni di giudice, ad essere altrettanto disinvolto ed attivo. Sarà necessario, quindi, attivare ogni tipo di metodologia che il docente riterrà utile all'acquisizione pratica di nozioni, informazioni, atti e comportamenti indispensabili nella pratica del giudizio. Il docente, ove è possibile, dovrà essere il garante della omogeneità dei parametri, in modo da conseguire come obiettivo finale l'uniformità di giudizio.

Art.7) - LA VERIFICA



Presupposti teorici:

è l'accertamento sistematico e razionale della presenza nel giudice di quei comportamenti, capacità e conoscenze che nella formulazione degli obiettivi erano stati indicati come rappresentativi dei traguardi formativi da perseguire. Tale verifica è finalizzata, inoltre, ad accertare l'efficacia e, quindi, la validità non solo della programmazione ma, soprattutto, l'esattezza di ciascuna delle sue fasi di realizzazione.

Fase operativa:

le doti di un buon giudice non si esauriscono nella sterile preparazione teorica bensì trovano la massima espressione nella capacità di applicarle con saggezza, obiettività, correttezza e fermezza specie in considerazione che il suo agire non deve mai essere avulso dalla collegialità. Tali caratteristiche non sono sufficienti a definire "l'archetipo" del Giudice di Equitazione se non sono supportate da carisma che lo distingue per moralità, compostezza, imparzialità e dignità.

I^A PARTE:

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art.1). DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI

Coloro, che intendono iniziare un'attività giudicante, dovranno rispondere ai requisiti previsti del Regolamento Generale e fornire un curriculum agonistico che comprenda categorie per le quali sia necessaria l'autorizzazione a montare di 1° Grado (salvo deroga del C.F.).

Art.2). LIVELLI

L'iter formativo di un Giudice di Equitazione avviene secondo i seguenti livelli:

Età minima 25 anni:

- d) Aspiranti Candidati
- e) Candidati Giudici
- f) Giudici Nazionali

Per i cavalieri, di provata esperienza, dietro domanda e parere C.R. ed a discrezione del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al livello di Giudice Nazionale di Equitazione, previa



frequenza di un corso e
superamento del relativo esame.

Art.3). MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.

Sono costituiti da:

- letture: regolamenti, pubblicazioni e dispense;
- supporti audio - visivi: lavagna luminosa, diapositive, videocassette (anche per il monitoraggio dei giudici), C.D., DVD, supporti multimediali;

Art.4). DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio. A questo proposito, per rendere quanto più possibile attuabile ciò, potranno essere organizzati incontri fra i docenti abilitati e Giudici Nazionali.

È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà al C.F. verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti sono:

- giudici nazionali con esperienza di almeno 10 anni;
- inseriti in un elenco redatto e deliberato dal C.F.

Art.5). STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascun livello di qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- composizione della Struttura Federale;
- Statuti Federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- conoscere il presente Regolamento Federale ;
- le norme sulle autorizzazioni a montare e il regolamento del settore Salto Ostacoli;
- tecnica di giudizio;
- sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie del Giudice di Equitazione.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale sono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati in funzione dei livelli d'apprendimento e qualifica:

A) CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per aspiranti candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- ambito regionale o interregionale;
- docente segnalato dal competente Dipartimento e incaricato dal Comitato Regionale;
- oneri da inserirsi nel rendiconto del Comitato Regionale;
- partecipanti, minimo 10 o a discrezione del Comitato Regionale;
- Durata del corso: minimo 2 gg. consecutivi;



- periodo di pratica operativa da 8 a 10 affiancamenti documentati, più eventuali stages.

Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:

1) Fase : Introduzione alla pratica del giudizio:

- responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
- conoscere il presente Regolamento Federale ;
- le norme sulle autorizzazioni a montare e le consuetudini del settore Salto Ostacoli;
- requisiti richiesti al buon Giudice;
- ruolo del Giudice di Equitazione;
- omogeneità di giudizio;

2) Fase : Esercitazioni teoriche in aula:

- simulazioni delle situazioni sul campo;
- esemplificazione di casi da interpretare.

3) Fase : Verifiche periodiche sull'acquisizione dei contenuti.

4) Fase : Verifica delle abilità tecniche e di giudizio con prove pratiche sul campo.

5) Fase : Colloquio individuale col docente del corso per valutare:

- motivazioni;
- idoneità tecnica.

B) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI DI EQUITAZIONE

Docenti di nomina del competente Dipartimento;
Ambito: livello Regionale;
Esami a livello Regionale;
Oneri da inserirsi nel rendiconto del Comitato Regionale;
Durata almeno 2 gg. continuativi o in un lasso di tempo stabilito.

Programma del corso

PARTE TEORICA:

in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi, che prevede un rapido riepilogo del programma svolto per la formazione dei Candidati Giudici di Equitazione.

PARTE PRATICA:

prove di giudizio sul campo ;
training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni;

C) TRAINING MIRATI PER GIUDICI NAZIONALI DI EQUITAZIONE

Si svolgeranno durante concorsi nazionali , possibilmente con supporti audio.

- Massimo 12/ 13 partecipanti, convocati con criteri di rotazione e logistici.
- Docente di nomina del competente Dipartimento
- Effettuati durante la disputa di una gara di Equitazione .
- Durata: 1 giorno / 2 giorni.

D) AMMISSIONE AGLI ESAMI



DA ASPIRANTE A CANDIDATO:

Dopo 8/10 affiancamenti dal corso di formazione, previ:

- idoneità al colloquio conclusivo del corso;
- aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame (Un giorno almeno).
- Aver fatto richiesta al C.R. e previo consenso del Referente Regionale.

DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE

- Aver giudicato in almeno 5/8 gare di equitazione in concorsi tipo A, B, C.
- Aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame (Un giorno almeno).
- Aver fatto richiesta al C.R. e previo consenso del Referente Regionale.

Art.5). ESAMI

a) PER ASPIRANTI CANDIDATI GIUDICI DI EQUITAZIONE

- Test scritto relativamente al programma del corso;
- Prove pratiche ;
- Colloquio finale.

b) PER CANDIDATI GIUDICI DI EQUITAZIONE

- Test scritto relativamente al programma del corso;
- Prove pratiche di giudizio in occasione di un Concorso S.O.;
- Colloquio finale.

c) PER GIUDICI NAZIONALI DI EQUITAZIONE

- Test scritto relativamente al programma del corso;
- Prove pratiche di giudizio in occasione di un Concorso S.O.;
- Colloquio finale.

d) DISPOSIZIONI GENERALI

Almeno una sessione d'esame ogni due anni dovrà essere a seguito di un corso d'aggiornamento nazionale.

Eccezionalmente, su richiesta dei Comitati Regionali: potranno istituirsi sessioni d'esame in ambito di corsi d'aggiornamento regionali.(non più di 1 all'anno per Regione).

Sarà necessario allegare alle domande di ammissione il libretto del Giudice, che documenta il curriculum degli assistentati (siglate dal Pres. di Giuria del concorso).

Art.6). COMMISSIONI D'ESAME

I membri (3) sono designati dal Comitato Regionale e nominati dal competente Dipartimento fra l'elenco dei docenti abilitati. Un membro potrà essere il docente del corso.

II^ PARTE : NORMATIVA



Art.1). OBBLIGHI

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, ai seguenti obblighi:

- a) avere frequentato almeno un corso di aggiornamento nell'ultimo biennio con docente di nomina Federale, scelto secondo modalità specifiche della disciplina;
- b) aver giudicato in almeno 5 categorie nell'ultimo biennio.

Tutto ciò deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

Art.2). GIUDICI IN ATTIVITÀ

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui all Art.1).

Ciò verrà desunto da un censimento dei giudici in attività di servizio, ossia con l'invio annuale alla F.I.S.E. (o al Comitato Regionale) del libretto del giudice.

Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il giudice risulterà in regola con quanto previsto.

Art.3). SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate al competente Dipartimento, che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuni dopo attenta valutazione di quanto sottoposto.